

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1656)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SACCHETTI, ZUCCA, VALENZI, GIANQUINTO, DE SIMONE, CERVELLATI, RUGGERI e GAIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1961

Regime di gestione, per il periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione alle dichiarazioni fatte dal Ministro della marina mercantile, in occasione della discussione dei disegni di legge n. 1179 e 1541 secondo le quali le gestioni delle quattro compagnie di p.i.n., vengono aggravate da oneri passivi, derivanti da interessi per i crediti attinti dalle compagnie stesse dal credito ordinario, i proponenti ritengono doversi provvedere alla urgente proroga della legge n. 2081 del 7 dicembre 1936.

Questa iniziativa ha per scopo di permettere al Parlamento di esaminare i richiamati disegni di legge sul riordinamento dei servizi di preminente interesse nazionale, in piena serenità senza la preoccupazione di appesantire ulteriormente i bilanci delle Società di p.i.n.

Come emerso dall'andamento del recente dibattito, la sistemazione dei servizi marittimi è un problema molto complesso, che richiede un esame approfondito dai due rami del Parlamento, le cui conclusioni non potranno aversi, prima della data del 31 dicembre del corrente anno.

D'altra parte siccome gli stanziamenti risultano già accantonati negli esercizi finanziari per gli anni 1959-60, 1960-61 e 1961-1962, si ravvisa l'opportunità di rendere disponibile a favore delle compagnie dette somme.

Le insistenze per mantenere collegato, il riordinamento dei servizi marittimi, con gli obblighi finanziari già maturati, a favore del gruppo FINMARE cui si è spesso riferito il Ministro della marina mercantile ci fanno sperare in un possibile generale consenso a questa nostra proposta.

Per quanto attiene alle disponibilità finanziarie, sono indicati i capitoli di spesa dei vari esercizi finanziari, tenendo presente che per l'esercizio 1961-62 l'accantonamento è stato considerato soltanto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1961.

Siamo certi che il Senato vorrà approvare il presente disegno di legge, con la massima sollecitudine, considerati i giustificati motivi sopra esposti che tendono tra l'altro ad alleggerire gli oneri a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, numero 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive modificazioni.

Art. 2.

I Ministri della marina mercantile, e del tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia », appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961.

Gli atti aggiuntivi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.

Art. 3.

La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1 sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1961, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anzichè dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1959, come stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1959, numero 351.

Art. 4.

Alle predette società sarà corrisposto a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961, la somma complessiva di lire 37 miliardi e 750 milioni, salvo congruaglio da effettuare dopo l'accertamento del risultato netto di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1961.

Detta somma di lire 37 miliardi e 750 milioni sarà ripartita tra le società di cui all'articolo 2 ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.

Art. 5.

All'onere di lire 37.750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 7.500 milioni a carico del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e per lire 19.500 milioni a carico del capitolo 388 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1960-61, nonchè per lire 10.750 milioni a carico del capitolo 394 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.